

STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “GRUPPO PODISTICO TAPPOROSSO”

TITOLO 1: COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Costituita il 01/12/1986, in osservanza degli artt. 18, 33 e 118 della Costituzione Italiana, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36, 37 e 38 e quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile, l’associazione sportiva dilettantistica, culturale e ricreativa, di promozione e sviluppo sociale, denominata “**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “GRUPPO PODISTICO TAPPOROSSO”**”, in breve “**G.P. TAPPOROSSO A.S.D.**” (da ora in poi “*Associazione*”), a far data dal 07/03/2024 è retta dal presente Statuto, conformato a quanto disposto dal D.lgs. n. 36/2021 (così come modificato dal D.lgs. n.163/2022 e in ultimo dal D.lgs. 120/2023 s.m.i.), ai fini dell’iscrizione dell’Associazione al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (R.A.S.D.) ed eventualmente, ricorrendone i requisiti e l’interesse, al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (R.U.N.T.S.) .

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “Associazione Sportiva Dilettantistica” o in acronimo “A.S.D.”; la denominazione sociale potrà successivamente essere integrata con altre espressioni o claim (appello pubblicitario o slogan), con delibera del Consiglio Direttivo.

L’Associazione, attualmente senza personalità giuridica, si riserva di richiederla, ricorrendone i presupposti, secondo quanto disposto dall’art.14 del D.lgs. 39/2021 e dalle norme e leggi vigenti al momento della richiesta di iscrizione allo specifico Registro Regionale.

ART. 2 – SEDE

L’Associazione ha sede legale in 10024 Moncalieri (TO) – Via Luigi Settembrini n. 14

La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia operativi che amministrativi e/o di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.

TITOLO II: OGGETTO SOCIALE, SCOPI E ATTIVITA’

ART. 3 – OGGETTO SOCIALE, SCOPI

L'Associazione si configura quale unione spontanea di persone che si propongono di svolgere, sviluppare e promuovere la pratica sportiva dilettantistica nella sua accezione più ampia, favorendone la diffusione, sia a livello agonistico che amatoriale, con ogni iniziativa ed intervento ritenuto utile allo scopo.

Nello svolgimento della propria attività, l'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall'elettività delle cariche associative. L'Associazione è un ente di diritto privato, apartitico, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali; non persegue fini di lucro e pertanto, nel rispetto delle disposizioni dell'Art.8 del D.lgs. 36/2021 s.m.i., durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

ART. 4 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10, D.lgs. 36/2021 s.m.i., ha come oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportivo dilettantistiche ai sensi dell'art. 7.1, lett. b) D.lgs. 36/2021 s.m.i., ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse all'atletica leggera, nelle sue varie discipline, articolazioni e specialità e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del CIP, nonché dal Registro delle Attività Sportive, tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli Associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e il perseguimento di dette finalità, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri Associati, le seguenti attività:

- a) gestire, condurre e manutendere ordinariamente impianti e attrezzature sportive, nonché svolgere ed organizzare in essi anche l'attività associativa;

- b) organizzare e partecipare a campionati, tornei, corsi, stage, gare sportive, manifestazioni ed iniziative di “sport per tutti e per ciascuno”, permettendo e favorendo la partecipazione attiva degli Associati alla pratica dell’atletica leggera, sia a carattere ludico, formativo, amatoriale e dilettantistico, sia campionistico;
- c) istituire corsi interni di formazione ed addestramento e svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva, con particolare attenzione a quella connessa all’atletica leggera;
- d) promuovere ed organizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport ed in particolare dell’atletica leggera nelle sue varie e articolate discipline e settori specialistici di attività;
- e) provvedere alla assistenza continua dei propri Associati, allievi della Scuola e non, anche attraverso l’impiego operativo di istruttori, tecnici e personale qualificato.
- f) proporre, sviluppare e realizzare progetti educativi, di inclusione e di integrazione sociale nell’ambito locale territoriale, promuovendo le attività riconducibili allo “sport per tutti” rivolti a soggetti disagiati in particolari difficoltà o stranieri, o prevedendo altresì l’inserimento di soggetti disabili e/o portatori di handicap.
- g) organizzare trasferte sportive, stage residenziali, centri sportivi estivi e invernali, gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Tesserati o Partecipanti.
- h) pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all’attività che costituisce l’oggetto associativo;
- i) realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- j) utilizzare e gestire siti internet o strumenti multimediali affini;
- k) organizzare incontri, ritrovi, serate culturali, musicali e feste tra i Soci, Tesserati o Partecipanti.

ART. 5 – ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE O STRUMENTALI

Ai sensi e nei limiti e criteri previsti dall’articolo 9, D.lgs. 36/2021 s.m.i. e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività diverse, secondarie o strumentali rispetto a quelle di interesse generale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- a) gestire e/o organizzare attività di aggregazione sociale, culturale e ricreativa in favore dei propri soci o di altre associazioni con finalità analoghe, ivi compresa, se del caso, la gestione diretta o data in gerenza di un centro di ritrovo, foresteria o club house, posto di ristoro con attività di somministrazione di alimenti e bevande o altre attività commerciali connesse ed accessorie alla gestione complessiva e ottimizzata, tipica di un adeguato Impianto Sportivo modernamente gestito in piena efficienza e sicurezza;
- b) svolgere manifestazioni ed eventi aperti al pubblico; organizzare e promuovere iniziative ed attività di interesse collettivo e sociale; partecipare a manifestazioni fieristiche, promozionali o pubblicitarie, di celebrazione di tradizioni popolari, culturali o di usi e costumi del Territorio;
- c) istituire corsi di preparazione a tutti i livelli delle discipline sportive praticate dalla Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione o stage per allenatori e tecnici, tesserati agli Enti/Federazioni a cui l'Associazione è affiliata o aderente;
- d) gestire un centro benessere o di recupero funzionale e /o riabilitativo e fisioterapico;
- e) effettuare cessioni e/o vendita di articoli sportivi, divise, abbigliamento tecnico e accessori tecnici o utili per l'attività sportiva specifica praticata dai Soci;
- f) la promozione dell'attività svolta anche attraverso lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione e pubblicazione di cataloghi, riviste, prodotti multimediali e altro materiale a fine divulgativo, remember e conoscitivo.
- g) acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature idonee alla pratica dell'atletica leggera.
- h) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali promo pubblicitarie e di sponsorizzazione, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;

A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo, e confermata dall'Assemblea, la concreta individuazione delle attività diverse, secondarie e strumentali, da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei limiti e criteri evidenziati nel citato art.9 D. Lgs.36/2021 s.m.i. e nelle relative disposizioni attuative.

ART. 6 – ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del D.lgs. n.117/2017 s.m.i. attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata occasionalmente, con attività di carattere marginale connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In particolare, tali iniziative potranno essere svolte mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, ma anche in forma organizzata e continuativa, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività, anche eventualmente di carattere fiscalmente commerciale, occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a predisporre e redigere ogni volta la corrispondente "Relazione con Rendiconto dell'iniziativa" prevista dalla normativa vigente.

ART. 7 – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ, FUNZIONAMENTO E AFFILIAZIONI

L'Associazione esplicitamente accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del C.I.O (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI a cui deliberasse di aderire accettandone quindi gli eventuali provvedimenti disciplinari che dovessero venire adottati a suo carico, comprese le decisioni che le Autorità Sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della stessa Associazione Sportiva Dilettantistica

Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti federali nelle parti relative all'organizzazione e alla gestione delle associazioni affiliate.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 39/2021

L'Associazione si impegna altresì ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria ed anche di carattere economico, nonché a collaborare nella prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti, adeguandosi ed accettando la regolamentazione in materia disposta dalle Federazioni e degli Enti a cui è affiliata, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali, mantenendo la sua conformazione alle norme e alle direttive emanate dal CONI.

TITOLO III : DELLA VITA ASSOCIATIVA

ART. 8 – ASSOCIATI

L'Associazione riconosce la qualità di Associato (Socio) a tutti coloro che, in quanto persone fisiche, senza distinzione di età, sesso, nazionalità, credo politico e religione, ne fanno richiesta, ne condividono i principi e le finalità, partecipano alle attività sociali e/o sportive e/o ricreative svolte dal Sodalizio. ne accettano lo Statuto (Patto Sociale) portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico e che siano dotate di una irreprendibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi, per “irreprendibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo o di qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro, e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

I Soci hanno il dovere di difendere nell'ambito sportivo ed in quello civile il buon nome dell'Associazione, osservando le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di Promozione Sociale e Sportiva ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

Tutti i Soci hanno poteri e responsabilità sociali, che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento, costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Ai sensi dell'art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 9 : AMMISSIONE DEI SOCI:

Chi intenda aderire all'Associazione deve farne richiesta sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo o ad un Consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, impegnandosi a comunicare correttamente tutti i dati anagrafici necessari.

La qualità di Associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione, fermo restando la facoltà del Consiglio Direttivo, nei sessanta giorni successivi, di procedere alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata in forma scritta al richiedente. Avverso il rigetto è ammesso appello all'Assemblea dei Soci, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

La deliberazione di ammissione del nuovo Associato è registrata tempestivamente nel libro degli Associati dell'Associazione, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e, se previsto, viene riportata nelle specifiche Piattaforme di Tesseramento degli Enti/Reti a cui l'Associazione è affiliata.

La qualifica di Associato è personale e non è trasmissibile per nessun motivo o titolo.

La domanda di ammissione ad Associato è presentata dall'Associato stesso se maggiorenne.

Nel caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale che, sottoscrivendo la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Se il minorenne ha compiuto i 14 anni di età, è necessario che la stessa richiesta sia anche sottoscritta dall'Associato minorenne che presta personalmente il proprio assenso ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2021 s.m.i.

Il domicilio degli Associati, per tutti i rapporti con l'Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro degli Associati" dov'è registrato l'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione o successivamente notificato

all'Associazione stessa; è onere dell'Associato comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

ART. 10 – QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Gli Associati sono obbligati al versamento della quota associativa annuale che è personale, non trasferibile, né rivalutabile e non restituibile.

L'Associazione, esercitando attività volte al perseguimento dei propri scopi istituzionali, può richiedere il pagamento anche di quote associative differenziate, quali corrispettivi specifici necessari alla copertura dei costi generali ed organizzativi di diretta imputazione, agli Associati e Tesserati utilizzanti i servizi associativi richiesti, ai sensi dell'art. 148, c. 3 T.U.I.R. 917/86 s.m.i. Termini, entità e modalità del pagamento delle quote associative annuali e differenziate sono stabilite, all'inizio di ogni anno, dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti gli Associati sono effettivi, hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

In particolare, gli Associati hanno:

- diritto a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione;
- diritto a partecipare alle attività e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- il diritto di usufruire di tutti i servizi, comprese assicurazioni, agevolazione, convenzioni, uso e frequentazione dei locali e degli spazi posti a disposizione degli Associati
- il diritto di voto in Assemblea per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi sociali dell'Associazione e per l'approvazione del rendiconto consuntivo di esercizio annuale.
- il diritto ad eleggere gli organi associativi e, se maggiorenni, a candidarsi alle cariche sociali.
- il diritto di partecipazione nell'Assemblea, se minorenni, mediante il titolare della responsabilità genitoriale. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi

dopo il raggiungimento della maggiore età.

- il diritto di esaminare i Libri Sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i Soci il suo concreto esercizio, pur temperando quando necessario l'esercizio del diritto con le esigenze di tutela della privacy.

ART. 12 – DOVERI DEI SOCI

Gli Associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote sociali e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, pertanto, non hanno diritto a riparto o suddivisione di patrimonio, né in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di cessazione del rapporto associativo.

Gli Associati, con l'adesione all'Associazione, si impegnano a:

- conoscere, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell'Associazione, e rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
- contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità sociali;
- svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, con spirito di servizio;
- rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell'I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché lo Statuto, i Regolamenti e le disposizioni impartite dalle Federazioni E/o Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata o aderisce;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere comportamenti conformi allo spirito al decoro e alle finalità della Associazione;
- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

L'Associato che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda in ogni caso indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l'adozione di eventuali sanzioni, definite con regolamento interno dell'Associazione.

ART. 13: DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

La qualifica di Socio ha la durata dell'anno sociale e si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno sociale.

La perdita della qualifica di socio determina l'immediata decadenza da qualsiasi carica elettiva.

La qualifica di Associato si perde per:

- a) recesso volontario o decesso
- b) morosità
- c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo del Sodalizio.
- d) radiazione da parte dell'Ente di riferimento e del CONI

Recesso o decesso

L'Associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione, con semplice comunicazione non motivata.

Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.

In caso di decesso, agli eredi non spetta alcun rimborso della quota associativa.

Morosità

Gli Associati decadono automaticamente dalla qualifica di Associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Gli Associati morosi perdono la qualifica di Associato al protrarsi della morosità per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota.

In caso di protrarsi del ritardo nel pagamento, l'Associazione provvede a metter in mora l'Associato debitore e concedergli un termine di 30 giorni per regolarizzare il proprio pagamento. Trascorso il termine della formale messa in mora, si procede alla cancellazione dell'Associato moroso dal libro degli Associati.

Esclusione

A carico dell'Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione, sospensione o esclusione, assunti dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo valutata la gravità dei comportamenti tenuti e contestati, e motivati, per iscritto mediante posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Socio stesso.

Avverso la delibera di esclusione, il Socio ha diritto a presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30 (trenta) giorni dall'invio del provvedimento o a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Radiazione

l'Associato che subisse provvedimento di radiazione da ogni organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP è automaticamente e contestualmente radiato anche dall'Associazione e non può essere più ammesso.

ART. 14 – TESSERATI

I tesserati sono i soggetti che fanno parte del settore sportivo ed esercitano l'attività secondo le modalità ed i regolamenti adottati dalle Federazioni e/o dagli Enti di Promozione di riferimento.

Al tesseramento provvede l'Associazione inquadrando l'Associato nella/e categorie secondo le competenze e abilitazioni dello stesso, in coerenza alle previsioni regolamentate dalle Federazioni e/o dagli Enti di Promozione a cui aderisce.

L'Associazione è obbligata a tesserare alla Federazione e all'Ente tutti coloro che praticano sport presso i propri impianti sportivi e nello specifico quelli adibiti agli sport equestri, se non già tesserati direttamente o per il tramite di altra Associazione o Società Sportiva Dilettantistica affiliata o aggregata a Ente e Federazione di riferimento in comune. Per provvedere al tesseramento il Socio deve presentare formale richiesta sulla modulistica predisposta dalla

Federazione o Ente di riferimento. Detta richiesta è firmata dal Socio stesso se maggiorenne. Il tesseramento del minorenni avviene previa presentazione di espressa richiesta sulla modulistica predisposta e sottoscritta da un esercente la potestà genitoriale. Se il minorenni ha compiuto i 14 anni di età, è necessario che la stessa richiesta sia anche sottoscritta dall'Associato minorenni che presta personalmente il proprio assenso ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2021 e s.m.i.

I soggetti che richiedono il tesseramento presso la Federazione o l'Ente sono tenuti a pagare anticipatamente, e per il tramite dell'Associazione, la quota prevista per il tesseramento, in funzione della categoria o delle categorie di tesseramento richiesto.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.lgs. 36/2021 e ss. mm. e ii.

TITOLO IV: DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 15 – ORGANI SOCIALI

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati. Le cariche sociali sono elettive

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale degli Associati;
- il Presidente, al quale spetta la rappresentanza legale dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Vice Presidente

Sono inoltre organi della Associazione, se nominati dall'Assemblea degli Associati;

- l'Organo di Controllo (o Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore, qualora istituito)
- il Collegio dei Probiviri (ove eletto)

ART. 16– ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea Generale degli Associati è il massimo organo rappresentativo e deliberativo dell'Associazione

Quale momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta e collegiale gestione dell'Associazione, è

composta da tutti gli Associati, iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

ART. 17 – DIRITTO DI PARTECIPAZIONE E DI VOTO

Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, purché entrambi in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun Socio può rappresentare in Assemblea fino ad un massimo di due Soci.

I soci minorenni sono rappresentati in Assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale e hanno diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

ART. 18 – CONVOCAZIONE

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria; viene indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- a) almeno la metà più uno degli Associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongano l'ordine del giorno
- b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo

L'Assemblea, di norma dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Sono ammesse altresì le audio/video assemblee ai sensi dell'art. 21 del presente statuto.

La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, avviene con libertà di mezzi tali da garantire l'effettiva ricezione della stessa da parte del Socio, con almeno 8 giorni di preavviso rispetto alla data della riunione.

L'avviso di convocazione deve riportare data e ora della riunione, il luogo e l'ordine del giorno. Lo stesso deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

ART. 19 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea dei Soci spetta di determinare gli indirizzi generali per il conseguimento delle finalità statutarie e di

vigilare sull'attuazione dei relativi programmi d'attività, delegando e motivando il Consiglio Direttivo.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 36 del presente Statuto.
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Quale Assemblea straordinaria:

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto Sociale;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei Soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

ART. 20– VALIDITÀ ASSEMBLEARE

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività istituzionale necessaria per il conseguimento delle attività associative; quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta

degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche dello statuto sociale è richiesta la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesta sia la presenza sia il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

L'elezione del Presidente si svolge contestualmente a quella del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se previsto, con elezioni successive e separate o congiunte per tutte le cariche sociali.

Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendono presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 Soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente della Assemblea e da chi lo ha redatto, è conservato agli atti della Associazione nel libro delle adunanze e ogni Associato può prenderne visione.

Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

L'Assemblea si riunisce e validamente delibera anche con la presenza di Associati o delegati mediante mezzi di videocomunicazione come da art. n. 21 del presente Statuto.

ART. 21 – AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. È in ogni caso necessario che:

- debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario della riunione
- vi sia la possibilità per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare la e proclamare i risultati delle votazioni
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati- a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.
- l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, per consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
- In caso di Assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio collegati o audio/video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio/video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 22 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è il Rappresentante Legale dell'Associazione, a tutti gli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, esercitando i poteri di firma e di ordinaria amministrazione e, su specifica delega del Consiglio Direttivo, di straordinaria amministrazione dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea generale tra gli Associati maggiorenni, con la

maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca le Assemblee degli Associati e le riunioni del Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il Rendiconto Consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli Associati e dichiara aperte le Assemblee. Inoltre, è tenuto a vigilare sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli Organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza, sottoscrivendo gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Spetta ed è responsabilità del Presidente aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti di concerto con il Tesoriere.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo, o, in difetto, dal Consigliere avente maggiore anzianità come Associato; ove due Consiglieri avessero pari anzianità come Associato, la presidenza dell'Assemblea sarà assunta dal più anziano di età tra i due.

ART. 23 – DIMISSIONI E CAUSE DI DECADENZA DEL PRESIDENTE

Il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 30 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
- c) decadenza del Consiglio Direttivo
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

ART- 24 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente della Associazione viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei

presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato, coadiuvando il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e sostituendolo nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione entro un mese dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

ART. 25 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo responsabile della gestione e amministrazione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compresi da un minimo di tre a un massimo deliberato di volta in volta, in sede di elezione, eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti con votazioni fatte per alzata di mano, appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione. Ciascun consigliere può chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto.

Possono ricoprire le cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi; non siano stati assoggettati da parte del CONI, del CIP o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni determinate da provvedimenti passati in giudicato, per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

ART. 26 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, può eleggere tra i suoi membri il Vice Presidente con funzioni vicarie.

Tra i Soci dell'Associazione, non necessariamente con carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo può eleggere

- a) il Segretario
- b) il Tesoriere;
- c) il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.lgs. 36/2021;

Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività associative, o costituire eventuali commissioni di lavoro, indicando e nominando i relativi responsabili, anche esterni al Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che non siano ai sensi di quanto previsto dal presente statuto di competenza dell'assemblea), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- a) attuare le deliberazioni assembleari e formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- b) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- c) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione dei termini e le modalità di pagamento delle quote associative annuali, delle quote associative differenziate e dei contributi associativi;
- d) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il quarto mese dalla chiusura di ciascun anno, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- e) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- f) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
- g) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie

anche nel rispetto del presente Statuto;

- h) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- i) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- j) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per la amministrazione e conduzione della Associazione, incluse le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 s.m.i. in materia di lavoro sportivo, l'assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria, determinare e predisporre la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- k) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- m) la facoltà di nominare tra i Soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- n) esaminare le domande di ammissione degli aspiranti Associati, e deliberarne l'accettazione, ovvero deliberare di delegare tale funzione al Presidente, o al Vice Presidente, o ad altro Consigliere;
- o) deliberare su eventuali domande di recesso e adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci qualora si dovessero rendere necessari.
- p) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto e che non sia attribuita agli altri organi.

I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e riportato sul libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

ART. 27 – DIMISSIONI E CAUSE DI DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea;
- e) per revoca, quando non espliciti più l'attività associativa inerente alla carica, o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dalla Assemblea degli Associati.

In queste ipotesi il Presidente o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 30 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.

ART. 28 – IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo anche tra Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato.

Il Segretario collabora all'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, anche nei riguardi dell'eventuale personale dipendente, dei volontari e dei lavoratori sportivi contrattualizzati. Redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali curandone la trascrizione nei relativi libri e registri o piattaforme telematiche delle Reti Nazionali a cui l'Associazione è iscritta; segue le procedure di tesseramento dei Soci e attende alla corrispondenza.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti ed ordinativi. Provvede, inoltre, ad incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione curando la redazione delle scritture contabili, provvedendo altresì al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti, nonché l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite alla stessa persona.

Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente.

ART. 29– ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea Ordinaria degli Associati ha la facoltà di nominare l'Organo di Controllo che può essere costituito sia in forma monocratica che collegiale, resta in carica per 4 anni, ed i membri sono rieleggibili. Quando l'Assemblea determina di eleggere un Organo di Controllo l'elezione avviene contestualmente all'elezione degli altri Organi Sociali.

L'Organo Collegiale è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. I Sindaci effettivi eleggono tra di loro il Presidente in occasione della loro prima riunione. All'Organo di controllo è affidata anche la revisione contabile. L'Organo di Controllo ha il compito di:

- a) vigilare sulla gestione amministrativa, sulla corrispondenza, sulle scritture contabili e sul rispetto delle norme statutarie;
- b) vigilare sul rendiconto di esercizio, esprimendo al termine il proprio parere all'approvazione su apposita relazione che comporrà il fascicolo di Rendiconto Consuntivo da presentare all'Assemblea degli Associati per l'approvazione;

- c) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee degli Associati senza aver diritto al voto, al fine di presentare la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo;
- d) riunirsi almeno ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente;

La sintesi delle attività svolte in tutte le adunanze e le verifiche eseguite è riportata su un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti e per quanto compatibile con il presente Statuto si applicano le norme di cui agli artt.2397 e ss. del Codice civile.

ART. 30 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

È rimessa all'Assemblea Ordinaria degli Associati la decisione relativa alla elezione/nomina tra gli Associati stessi, del Collegio dei Probiviri, da eleggersi al di fuori dei Componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

Il Collegio è l'Organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dagli Associati ed a comminare le sanzioni relative. Esso viene chiamato a pronunciarsi sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione o sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio dei Probiviri se eletto, dura in carica quattro anni ed i membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi.

Il Collegio, senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante. Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale. Le sanzioni sono applicate dal Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento. Le decisioni dei Probiviri sono appellabili secondo quanto stabilito dallo statuto e dai Regolamenti delle Federazioni o Enti a cui l'Associazione è affiliata.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto.

Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il Foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

ART. 31 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione delle cariche elettive alle Federazioni ed Enti a cui è affiliato e – ove previsto – al Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche, mediante trasmissione di copia del verbale nelle forme anche telematiche espressamente previste dagli specifici regolamenti.

L'Associazione si impegna comunque a trasmettere, in via telematica nelle forme espressamente previste dagli specifici regolamenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione ad ogni Federazione o Ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

ART. 32 – GRATUITÀ DELLE CARICHE E INCOMPATIBILITÀ

Le prestazioni di tutti i dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso, nel rispetto dei limiti e modalità fissati dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- a) coloro che non siano maggiorenni;
- b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- c) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal C.O.N.I o da una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, ad esso aderenti;

È fatto divieto agli amministratori delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

TITOLO V: PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

ART. 33 – RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- b) quote di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- c) entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali;
- d) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- e) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- f) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- g) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- h) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla Associazione;
- i) locazione o affitto di beni mobili, servizi, concessioni, autorizzazioni e licenze d'uso;
- j) avanzi da gestioni annuali a bilancio posti a riserva e sopravvenienze attive varie
- k) ogni entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dagli impianti sportivi di proprietà dell'Associazione;
- b) dai trofei aggiudicati definitivamente in gare o dai premi;
- c) dell'attrezzatura utile allo svolgimento della pratica sportiva svolta;
- d) da tutti gli altri beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione,

ART. 34 – ASSENZA DEGLI SCOPI DI LUCRO E DISTRIBUZIONE DI UTILI

In applicazione dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2—bis, D.lgs. 112/2017 l'Associazione non persegue finalità di lucro.

Ai sensi dell'art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Tutto quanto attinente al patrimonio dell'Associazione deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato allo svolgimento ed al sostegno economico delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse o all'incremento del proprio patrimonio associativo.

ART. 35 – ANNO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO – FINANZIARIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 36 – RENDICONTO ECONOMICO – FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 148, c.8 T.U.I.R. 917/86, il Consiglio Direttivo redige annualmente il Rendiconto Economico-Finanziario dell'attività svolta, secondo la vigente normativa, sottoponendolo quindi all'Assemblea Ordinaria annuale specifica per l'obbligatoria approvazione, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni che precedono l'Assemblea per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Il Rendiconto economico-finanziario, consuntivo dell'esercizio terminato, deve essere redatto con chiarezza e rappresentare, in maniera veritiera e corretta, l'andamento economico, finanziario e patrimoniale dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Nel presentarlo, il Consiglio Direttivo lo illustrerà in sede di Assemblea anche attraverso una relazione tecnica, morale e finanziaria.

TITOLO VI - DEI VOLONTARI E LAVORATORI SPORTIVI

ART. 37 – VOLONTARI E LAVORATORI SPORTIVI

Sono previste ed ammesse le prestazioni sportive dei Volontari, ivi compresi i Dipendenti Pubblici, purché non siano retribuite, in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di partecipazione a gare e trasferte per eventi fuori dal

territorio comunale di residenza del volontario. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la Responsabilità Civile verso Terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art.25, D.lgs. 36/2021 s.m.i., secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35, D. Lgs.36/2021 s.m.i.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale si applica l'art.37, D.lgs. 36/2021 s.m.i.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30, D. Lgs.36/2021 s.m.i.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (CO.CO.CO.) ai sensi dell'art.409, comma 1, n.3 del Codice civile. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'art.2, comma 1 D.lgs. 15/6/2015 n.81 s.m.i. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'art.54-bis D.lgs. 24/4/2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21/6/2017, n.96.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38 - I SETTORI E LE SEZIONI DI ATTIVITÀ

L'Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva dilettantistica di specifica disciplina, o di attività

ricreativa, culturale e/o artistica, disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

ART. 39 – TRASFORMAZIONE

L'Assemblea potrà, a maggioranza qualificata dei presenti, deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società Sportiva di Capitali o Cooperativa Sportiva senza fini di lucro, ai sensi delle ex Leggi 23/03/1981 n.91 e art.90 L.289/2002 per gli effetti di cui alla Legge 18/02/1983 n.50.

L'Assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

ART. 40 – DURATA, SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL SUO PATRIMONIO

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'Associazione potrà essere sciolta soltanto per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, appositamente convocata su richiesta di almeno 3/4 degli aventi diritto e comunque secondo le norme del Codice civile. Per lo scioglimento non sono ammesse deleghe tra Associati.

L'Assemblea è valida con la presenza dei 3/4 degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento è necessario il voto favorevole di oltre la metà degli Associati aventi il diritto di voto con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento, tutto il patrimonio sociale che rimanesse dopo l'estinzione dei debiti, dovrà essere devoluto ai fini sportivi, ai sensi dell'Art.7.1, lettera h), D. Lgs.36/2021 s.m.i., ovvero ad altre associazioni/enti senza scopo di lucro, aventi analoghe finalità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'individuazione delle strutture cui devolvere il patrimonio sociale sarà effettuata dall'Assemblea Straordinaria dell'Associazione, o, in difetto, dalle Federazioni o Enti di Promozione a cui l'Associazione è affiliata.

ART. 41 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli Associati e tra gli Associati medesimi saranno sottoposte all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione o dall'Ente di

Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata ed in ogni caso secondo le indicazioni stabilite dal CONI-Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni sopra previste, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale della Provincia in cui ha sede l'Associazione. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in luogo indicato dal Presidente del Collegio Arbitrale e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sport Equestri o dall'Ente Datoriale di riferimento.

ART. 42 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva e Sociale a cui l'Associazione è affiliata e, in subordine, le norme del Codice civile e le disposizioni di Legge vigenti per il Terzo Settore e lo Sport.

Il presente Statuto sostituisce e annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea nella riunione del 07/03/2024.

STATUTO CONFORME AL D.LGS. N.36/2021 s.m.i.

Approvato dall'Assemblea dei Soci, in _____ il _____

Esente da bollo in modo assoluto art.27-bis Allegato B, D.P.R. 642/72